

RIDUZIONE DI PREZZO/RIFIUTO DELLA FORNITURA-PRESTAZIONE

ARTICOLO 1 (PREMESSA)

Il presente Annesso si applica soltanto ai Sub-lotti 2.2, 2.3 e 2.4.

Nel caso in cui la fornitura non soddisfi i requisiti contrattuali (ad esempio: difetto di prestazioni/mancate forniture), l'A.D. si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla NAV-70-1905-0009-1400B000 "Capitolato Generale per la Fornitura di Navi", Ed. Febbraio 2005, e successive modificazioni/varianti, o di effettuare la/il:

- "Riduzione di Prezzo";
- "Rifiuto della Fornitura-Prestazione".

I criteri di "Riduzione di Prezzo"/"Rifiuto della Fornitura-Prestazione", descritti nel presente Annesso, saranno applicati ai:

- "Requisiti Vincolanti", già definiti nell'ambito del Contratto e dei relativi Annessi;
- "Requisiti Premianti", già offerti in fase di Gara (G.401.UE - Lotto 2) dalla Società (con riferimento all'**Allegato B - Matrice di Premialità Tecnica - Tabella Requisiti Tecnici "OEPV" - Lotto 2**) e divenuti a tutti gli effetti, all'atto della stipula del presente Contratto, "Requisiti Vincolanti" (con riferimento ai **"Criteri di Valutazione Qualitativi"** PT_n della **Tabella n. 01** dell'**Allegato B**).

Resta inteso che tali "Riduzioni di Prezzo", computate per ciascuna prestazione, andranno a sommarsi tra loro.

ARTICOLO 2 ("RIDUZIONI DI PREZZO" - PER DIFETTO DI "REQUISITI VINCOLANTI" E PER DIFETTO DI "REQUISITI PREMIANTI" DIVENUTI VINCOLANTI E PERTANTO ASSUNTI A "REQUISITI VINCOLANTI")

2.1 RIDUZIONE DI PREZZO PER "DIFETTO DI CAPACITA' DI CARICO COMPLESSIVA DEL COMBUSTIBILE AVIO (NATO F-44) TRASPORTATO"

Qualora nelle Prove di "Verifica di Conformità" di ciascuna Bettolina, la "Capacità di Carico Complessiva" (C.d.C.C.) del Combustibile avio (NATO F-44) trasportato (così come definita al paragrafo 2.6 dell'Annesso n. 01 - Lotto 2) risultasse inferiore ai 300,00 mc, ma compresa nei valori indicati nel campo "Range C.d.C.C. [mc] TOLLERATA" della sottostante Tabella 1, verrà applicata la conseguente "Trattenuta Cautelativa APPLICATA", come da prospetto:

Tabella 1 - Annesso n. 03 - Lotto 2		
Combustibile avio (NATO F-44) trasportato		"Trattenuta Cautelativa APPLICATA" sull'importo del Sub-lotto in esame
C.d.C.C. PREVISTA	Range C.d.C.C. [mc] TOLLERATA	
Non inferiore ai 300,00 mc ripartita su nr. 4 casse di uguale volume	$250,00 \leq \text{C.d.C.C.} < 300,00$	1 % (uno per cento)

Tale "Trattenuta Cautelativa" verrà convertita in "Riduzione di Prezzo" a meno che la Società non attui, entro il periodo di garanzia della Bettolina in esame, idonei provvedimenti correttivi volti a portare la C.d.C.C. al valore di 300,00 mc: solo in quest'ultimo caso la "Trattenuta cautelativa" potrà essere interamente svincolata.

Con valori inferiori rispetto alla soglia minima indicata in Tabella 1 (pari a 250,00 mc), la Bettolina in esame, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata (con riferimento al "Rifiuto della Fornitura/Prestazione").

2.2 RIDUZIONE DI PREZZO PER DIFETTO DI "REQUISITI PREMIANTI" DIVENUTI "REQUISITI VINCOLANTI"

Qualora nelle Prove di "Verifica di Conformità" a ciò dedicate, uno o più "Requisiti Premianti", offerti in ambito Gara (**G.401.UE - Lotto 2**) e divenuti "Requisiti Vincolanti" agli effetti del presente Contratto, risultassero inferiori a quelli offerti (anche se superiori ai corrispondenti requisiti minimi richiesti inizialmente dall'A.D. in sede di Gara (G.401.UE - Lotto 2)), la Società soggiacerà a "Trattenute Cautelative", che si tramuteranno in "Riduzioni di Prezzo" laddove i requisiti stessi non venissero assicurati entro la fine del periodo di garanzia di ciascuna Bettolina.

Per il computo delle suddette "Trattenute Cautelative"/"Riduzioni di Prezzo", si dovrà prendere a riferimento il "**Peso $W_{n,i}$** " massimo attribuito a ciascun "**Sub-Criterio di Valutazione $PT_{n,i}$** " per il quale non è stata raggiunta la prestazione offerta, e verrà eseguita la "**Sommatoria dei Pesi ($\sum W_{n,i}$)**".

La "Riduzione di Prezzo" verrà calcolata con la seguente formula:

Riduzione di Prezzo =

$$(\text{valore del Sub-lotto in M€}) * K * (\sum W_{n,i}) * 10^3$$

Con:

$$K = 0,3 * (\sum W_{n,i}), \text{ se } \leq 50$$

$$K = 0,5 * (\sum W_{n,i}), \text{ se } > 50$$

2.3 CUMULABILITA' DELLE "RIDUZIONI DI PREZZO"

Ai fini della liquidazione del credito alla Società le "Riduzioni di Prezzo", di cui ai precedenti articoli 2.1 e 2.2, sono cumulabili fra di loro.

ARTICOLO 3 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Nel caso in cui l'importo totale delle "Riduzioni di Prezzo" accumulate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale l'A.D., in ottemperanza all'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023 potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il Contratto per grave inadempimento, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.